

LXXII.

TORNATA DELL' 8 MAGGIO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione — Scolgimento dell'interpellanza del senatore Pierantoni al presidente del Consiglio, al fine di sapere come il Ministero intende applicare l'art. 5 dello Statuto — Parlano l'interpellante ed il presidente del Consiglio dei ministri — L'interpellanza è esaurita — Discussione del progetto di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine » (N. 111) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Blaserna, Chigi-Zondadari, Borgatta relatore, Colombo, dell'Ufficio centrale, Del Zio, il sotto segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ed il senatore Municchi, presidente dell'Ufficio centrale — A proposta del Presidente, il seguito della discussione è rinviato a dopo la approvazione del progetto di legge sul concordato e sui fallimenti.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, e dell'interno. Interviene più tardi il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Sunto di petizioni:

« N. 43. — Numero 7034 impiegati ed agenti daziari fanno istanza al Senato perchè nel disegno di legge per la trasformazione in aperti dei comuni chiusi di 3^a e 4^a classe, sieno introdotte disposizioni che valgano ad assicurare il loro avvenire dopo l'abolizione delle cinte daziarie.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

« 44. — Il signor Francesco Gola appartenente alla Direzione dell'Unione commerciale in manifatture di Milano, fa istanza al Senato perchè non venga approvato il disegno di legge sul concordato preventivo dei piccoli fallimenti ».

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente decreto Reale:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 12 febbraio 1888, n. 5195.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio è autorizzato a sostenere innanzi al Senato del Regno la discussione dei seguenti disegni di legge:

« Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità »

di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica;

« Consorzi di difesa contro la grandine;

« Autorizzazione alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli di compiere operazioni di credito agrario ».

Dato a Roma addì 5 maggio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Do atto della comunicazione di questo decreto.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Pierantoni al presidente del Consiglio, al fine di sapere come il Ministero intende applicare l'art. 5 dello Statuto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Pierantoni al presidente del Consiglio al fine di sapere come il Ministero intende applicare l'art. 5 dello Statuto ».

Il senatore Pierantoni ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

PIERANTONI. Signori senatori. La mia interpellanza, vecchia di parecchi mesi, così come è enunciata, fa sorgere la domanda: a quale atto del Governo essa si riferisce?

Chi segue con diligenza i nostri lavori ricorderà che ai 3 gennaio 1901, dopo che io ai 14 dicembre 1900 aveva chiesto che fosse presentato un disegno di legge per l'approvazione dei Protocolli dell'Aja, il ministro Visconti-Venosta comunicò al vicepresidente di quel tempo una lettera, che accompagnava copia delle convenzioni e dichiarava di rimetterle « affinché, in conformità di quanto dall'art. 5 dello Statuto è sanzionato, ne fosse data notizia al Senato ».

Cotesta tarda notizia di atti pubblicati per consenso di tutte le nazioni sin dal luglio 1899, che già avevano formato oggetto di discussioni di dottori e di congressi, che avevano dato materia a libri e in pari tempo a leggi in altri Parlamenti, mi sembrò oltremodo strana.

Avendo io ottenuta la promessa di un disegno di legge, visto l'atto del ministro degli affari esteri, me ne appellai al presidente del Consiglio di quel tempo, l'onorevole Giuseppe Saracco, presidente della nostra assemblea, presentando l'interpellanza che oggi viene a discussione.

Io prendo a parlare per due obbiettivi: per invocare i rimedi contro una condotta che io stimo iattura dei buoni accordi tra il potere esecutivo e il potere legislativo, e benanche per impedire che nel futuro si ripetano altre usurpazioni delle competenze del potere legislativo. Per far palese che io nei lunghi anni della mia vita parlamentare ho camminato sempre sulla via maestra dell'ossequio dovuto alla Costituzione, mi permetterò di ricordare che in questa medesima assemblea io sollevai, or sono parecchi anni passati, un'amplissima discussione, essendo ministro degli affari esteri l'onor. Di Rudinì. Allora addimostrai come da molto tempo per mala consuetudine il ministero degli affari esteri non dava comunicazione alle Camere e sottraeva alla loro approvazione convenzioni internazionali che erano di stretta competenza legislativa. Ho presente alla memoria il discorso pronunciato l'11 giugno 1891 e le risposte autorevoli avute da quel ministro.

Voi conoscete l'art. 5 dello Statuto, il quale dice: « Il Re è capo supremo dello Stato..... ha la potestà di fare i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tosto che l'INTERESSE E LA SICUREZZA DELLO STATO IL PERMETTANO, unendovi le comunicazioni opportune ».

« I trattati che importassero un onere alle finanze o una variazione di territorio dello Stato, non AVRANNO EFFETTO se non dopo ottenuto l'assenso delle due Camere ».

Sin dal 1852, quando il Conte di Cavour iniziò l'esercizio di queste prerogative della Corona, egli invocò il consenso delle due Camere, non solamente per le due specie di trattati contemplati nello Statuto, cioè quelli che portano onere alle finanze o variazione del territorio, ma per tutti gli altri trattati contenenti materie legislative. Considerò una terza serie di trattati per una ragione costituzionale evidente. Non tutto è scritto nella Costituzione. Nelle Disposizioni generali premesse al Codice Civile l'art. 3 reca che solamente la legge posteriore può derogare a quella anteriore. Essendo regola certissima di diritto costituzionale che le prerogative di ciascun potere non si possono esercitare l'una a detrimento dell'altra; ma con mutuo rispetto e coordinazione dei poteri non si pose mai in dubbio che, o prima o dopo la ratifica di qualsivoglia ac-

cordo internazionale contenente alcuna delle tre specie di obbligazioni, la Corona, come capo del potere esecutivo, debba chiedere per azione dei ministri responsabili il consenso delle Camere legislative.

La ragione di questo dovere è chiarissima, evidente. Il primo fondamento del Governo costituzionale è che il paese governa sè stesso, e che la pubblica opinione debba essere uniformata. Non è il caso di fare una escursione sul diritto costituzionale presso gli Stati moderni: dirò che la Russia, il Montenegro e la Turchia sono i soli Stati che non hanno Costituzioni rappresentative, e che, salvo alcune differenze, il diritto di tutti i paesi è concorde nel volere che per le indicate specie di trattati sia obbligatorio il chiedere il consenso delle Camere legislative. Si deve ottenere detto consenso per ciascun trattato che rechi onere alle finanze, perchè è il paese che per mezzo dei suoi rappresentanti tassa e spende; onde l'antico adagio: *che il Re tiene la spada della nazione ed il paese i cordoni della borsa*. Il secondo caso riguarda le variazioni di territorio dello Stato, sacro come sede della patria; il terzo caso sta nella tripartizione della sovranità legislativa, perchè il potere legislativo si esercita dalle Camere legislative con la sanzione del Re. Un trattato vale quasi quanto un disegno di legge, e il Parlamento può respingerlo, ma non emendarlo.

L'onor. Rudini era ministro quando si pretendeva che si potesse rinunciare ai protetti internazionali e regolare la materia attenente all'espansione coloniale senza il consenso delle Camere. Agli 11 giugno 1891 io feci una lunga enumerazione dei trattati che erano stati sottratti all'approvazione del Parlamento. L'onor. Rudini mi rispose che egli riconosceva come un canone certo della limitazione del potere esecutivo non soltanto l'art. 5 per le due specie di trattati in esso indicati; ma egli riconosceva parimenti che solamente le leggi potevano essere ampliate o modificate con leggi posteriori; talchè stipulato un trattato contenente argomenti legislativi si dovesse chiedere la legge. « Promise che il Governo con molto scrupolo avrebbe fatto rivedere tutte le convenzioni internazionali che meritano di essere sottoposte all'approvazione del Parlamento, nonchè tutte quelle convenzioni che potessero in

qualche modo alterare o modificare tutte le leggi vigenti ». Terminò col ritenere che io sarei rimasto soddisfatto delle sue promesse.

Io risposi che prendevo atto della promessa fatta. Avevo domandato un'altra cosa; che cioè anche nella comunicazione dei documenti diplomatici fossero rispettate la competenza e l'eguaglianza dei due poteri legislativi, perchè abitualmente il Ministero li trasmetteva soltanto alla Camera dei deputati, e l'onorevole ministro Di Rudini mi rispose che avrebbe invitato i presidenti delle due Assemblee a mettersi d'accordo, affinchè la comunicazione dei documenti avvenisse nello stesso momento alle due assemblee.

In quel tempo io lodai l'onor. Rudini, perchè essendo stipulata una breve dichiarazione tra il Messico e l'Italia per ammettere che i figli degli stranieri nati nel Messico possano optare per la nazionalità di origine, mentre il diritto messicano li vuole cittadini del paese di nascita, egli chiese al Parlamento una legge che perfezionò la stipulazione del potere esecutivo.

Però assai di frequente avvengono le crisi ministeriali; onde le promesse, gl'impegni dei Ministri, ed anche le loro opere virtuose, restano interrotti dal rapido mutamento degli uomini politici.

Era necessario il richiamo di questi precedenti per far comprendere che, acceso, innamorato della speranza che un giorno la giustizia internazionale possa sostituirsi agl'interessi e alle passioni politiche, e che il diritto di guerra possa andar temperato nella sua asprezza, nei suoi abusi, allorquando domandai che fossero approvati per legge i protocolli, che la Conferenza dell'Aja deliberò dal 26 maggio al 18 luglio, protocolli pubblicati per tutto il mondo civile, io non facevo che ripetere un'azione precedente e invocare precedenti dichiarazioni del certissimo dovere del potere esecutivo. Ora non ripeterò quanto dissi nel 14 dicembre 1900. Le ripetizioni non sono il mio costume. Mi basta ricordare i termini dell'interpellanza che rivolsi all'onor. Visconti Venosta, che non è presente: verso di lui userò la cortesia che osservo assiduamente verso gli altri ministri. Ne ripeto i termini: *L'interpellante chiede sapere quando presenterà alla Camera legislativa i protocolli della Conferenza dell'Aja per la legislativa approvazione*. Io non feci questione della notizia

dei protocolli da darsi alle assemblee. I protocolli si vendevano pubblicamente nei paesi stranieri; io non poteva credere, per la serietà degli uomini che erano al Governo, per la stima che professo a quel collega, che volesse far credere un trattato segreto che poteva compromettere l'interesse e la sicurezza dello Stato, cinque protocolli regolatori delle promesse della pace: opera di civiltà, fuori dell'Italia largamente discussi e che io per amore e dovere avevo da tempo studiati.

Nello invocare il necessario disegno di legge addimostrai che la ratifica non poteva impedire il voto necessario del Parlamento; la ratifica non è neppure scritta nella Costituzione, deriva dal testo dell'art. 5. È noto che il Re agisce all'estero per mezzo degli ambasciatori. La Corona ha da vedere se i suoi mandatari abbiano fatto bene o male l'opera loro; la ratifica è il compimento dell'esercizio della prerogativa, per cui il Re stipula i trattati. Svolsi le ragioni per le quali, dopo la ratifica, urgeva l'approvazione legislativa. Dette ragioni furono le seguenti:

1° I cinque protocolli recano onere alle finanze;

2° Modificano non solamente le leggi di diritto pubblico, ma amplificano anche le istituzioni fondamentali dello Stato;

3° Toccano le leggi di diritto penale e civile.

L'onor. Visconti-Venosta, nel rispondere alla interpellanza, come era suo dovere, affermò che era talvolta consuetudine del Governo di sospendere la ratifica, anche per aspettare il consenso delle Camere. Io gli risposi che nel *Manuale* dei signori Mancini e Galeotti erano registrati numerosi precedenti parlamentari, in cui il Ministero prima die' la ratifica e poi chiese l'approvazione del Parlamento, ma questa era questione ultronea.

Il Ministero può fare lo scambio delle ratifiche; ma non può dispensarsi dal rispettare la competenza delle assemblee legislative. L'onorevole ministro riconobbe che veramente nei protocolli era comandata una spesa, la quale è riposta in due istituzioni: quella che ordina la Cancelleria del tribunale arbitrale per cui tutti gli Stati debbono pagare la loro quota di spese, l'altra deriva dalla stipulazione per cui gli agenti diplomatici, che sono accreditati all'Aia,

non sono più semplici ambasciatori, rappresentanti dello Stato, ma concorrono a costituire con i rappresentanti degli altri Stati una Commissione internazionale amministrativa, che controlla, sanziona e redige tanti atti. Ogni Stato è obbligato a pagare. Mi rispose l'onorevole Visconti-Venosta: È vero che noi dobbiamo pagare, ma nel capitolo del bilancio degli affari esteri abbiamo una somma per le spese casuali e con questa provvederemo.

Io non so quale fosse e quale sia nel concetto del Ministero una somma piccola o grande. È certo che nelle prerogative dello Statuto non è distinto l'onere piccolo dal grande. Di continuo la Commissione del bilancio e altri uomini parlamentari osservarono che non bisogna distrarre le somme assegnate nei capitoli del bilancio per farne un uso diverso da quello determinato. Non possono dirsi *casuali* spese permanenti, che di tempo in tempo aumenteranno, e che sono per obbligo internazionale permanenti.

In quanto poi alla dimostrazione da me fatta che moltissime clausole di quei protocolli toccavano le leggi contenendo materia legislativa. Reco le precise parole che uscirono dal labbro dell'eminente uomo di Stato:

« È vero che vi sono modificazioni alle legislazioni, ma le applicazioni sarebbero incerte, eventuali, remote, subordinate allo stato di guerra. » Dimenticò il ministro che numerose leggi italiane, specie il Codice della marina mercantile regolarono il diritto di guerra, la neutralità; dimenticò che i trattati di commercio approvati per legge contengono numerose disposizioni che restano inerti nel tempo di pace, e che operano soltanto nel tempo orrendo della guerra. Cito ad esempio il contrabbando di guerra, i diritti e i doveri dei neutrali, la parte del Codice militare sanzionata per il tempo di guerra. È serio il pensare che sol perchè una legge non vada applicata immediatamente il patto internazionale che la preparò non debba ricevere la sanzione del Parlamento? (*Bene*).

Si deve desiderare che leggi simiglianti rimangano inerti nel codice diplomatico internazionale, nel corso della storia della umanità; ma non si dica che il paese non debba conoscerle, che il Parlamento non debba deliberare quali saranno i diritti e i doveri della comunanza internazionale, quando il potere esecutivo

li accettò nel consorzio degli Stati civili. Ma risposi al ministro cosa più grave: che i patti deliberati all' Aja, se erano secondo il suo pensiero modificazioni, interpretazioni del diritto internazionale pubblico, che sarebbero state egualmente obbligatorie per l' Italia, e che la conferenza dell' Aja non avesse fatto che metterle in iscritto, vieppiù occorreva l' azione del Parlamento. Quale infatti fu il progresso addotto dalla conferenza dell' Aja?

Vi erano dottrine, usi, regolamenti speciali, obblighi più o meno completi e dall' altro canto abusi della forza, reminiscenze di barbare costumanze, che addimandavano il consenso unanime delle nazioni. Congressi popolari, voti di Parlamenti, libri di giuristi, i lavori dell' Istituto di Diritto internazionale, lavori e manifestazioni della conferenza interparlamentare addimandarono che le migliori costumanze e gli usi conformi a ragione fossero innalzati a diritto internazionale. I poteri legislativi, operando secondo le speciali costituzioni, debbono dare sanzione, forza di legge a quei patti.

Risposi ch' erasi dimenticato che l' interpretazione delle leggi non si possa fare per mezzo dei trattati, atti del potere esecutivo, perchè in essi si contiene consenso della potestà straniera e perchè l' art. 73 dello Statuto reca:

« L' interpretazione in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo ».

Ma gli arbitrati internazionali, la Corte permanente di arbitrato, la Commissione d' inchiesta e molte altre regole, che hanno carattere giurisdizionale, sono materia nuovissima, che svolgono il nostro Diritto internazionale e vogliono l' esame e la deliberazione del Parlamento.

Onde, replicando, l' on. Visconti dichiarò: Io avevo desiderato di sottoporre gli atti al Parlamento prima della loro ratifica, non fosse altro che per associarlo ad una nobile opera di civiltà e di pace.

Quando il Parlamento si associa al lavoro del Governo è legislatore che approva, corregge o respinge. Se il ministro avesse detto che intendeva dare la semplice notizia dei protocolli avrebbe usate altre parole.

Io, contento della dichiarazione fatta, che avrebbe sottomesse al Parlamento le convenzioni per associarlo ad un' opera di civiltà e di pace, dichiarazione ottenuta dalla mia

interpellanza, che chiese la presentazione per il consenso legislativo. Terminai col dire: « Io sono contentissimo, ma poichè il signor ministro dice che sarebbe disposto a presentare formalmente i protocolli, domando quando vorrà presentarli; e feci questa riserva di voler discutere l' irregolarità di avere eseguito un solo articolo di esso ». Tra legislatore, interpellante e il ministro, ch' era parte del potere esecutivo, vi era un accordo conchiuso innanzi alla maestà del Senato, che prese atto della proposta governativa, la quale ci vedeva concordi sopra l' applicazione del principio da me difeso, che quei trattati volevano l' azione di una legge. Il Visconti replicò dicendo: « Io li presenterò nel più breve tempo possibile ». Ed io controreplicando: « Ringrazio e prendo atto di queste dichiarazioni, lieto d' aver ottenuto il rispetto delle prerogative del Parlamento ». Tacque l' onorevole Visconti-Venosta. S' egli mi avesse detto: « No, io intendo di associare il Parlamento a quest' opera di civiltà e di codificazione del diritto delle genti, solamente col dargli notizia dei protocolli che erano, fuori d' Italia, più noti delle arie del *Barbiere di Siviglia* (*Ilarità*), sarei insorto severo. Avrei protestato contro tale intenzione, che non saprei come qualificare. Poterono seriamente i collaboratori, dei quali parlò il ministro, credere che cinque protocolli deliberati da una Conferenza internazionale al fine di ordinare una giustizia internazionale, di correggere l' eccesso della guerra e di dare maggiore svolgimento all' azione umanissima dei neutrali in tempo di guerra, fossero costretti in quella specie di trattati segreti, dei quali si dà notizia al Parlamento allora quando vi sia l' interesse del Governo a farli noti e non sia compromessa la sicurezza dello Stato.

Avrei, come era mio diritto, presentata una mozione, invocando l' intervento in essa di colleghi più di me autorevoli. Avrei voluto ascoltare come il ministro spiegava il consenso dato alla pubblicità degli atti; quale era stato l' interesse per non darne notizia ufficiale alle Camere; quale la rimossa incertezza della sicurezza dello Stato. Mentre io aspettavo la esecuzione delle dichiarazioni qui fatte, l' onor. ministro indirizzò la lettera 3 gennaio 1891, in cui si legge che dava notizia al Senato per quanto è prescritto dall' articolo 5 dello Statuto. Fu mio

dovere di presentare una seconda interpellanza diretta al presidente del Consiglio di quel tempo, l'onor. Saracco. La crisi ministeriale e le altre gravi occupazioni dell'onor. Zanardelli fecero che dall'un Giuseppe io mi dovessi indirizzare all'altro Giuseppe (*Si ride*). Io avevo fiducia nei due uomini di Stato, patriotti di antico stampo, autorevoli pei loro precedenti, che presero il compito di restituire la piena e corretta funzione del Parlamento, di rispettare i poteri legislativi. (*Bene*).

Farei ingiuria all'onorevole mio amico, se dubitassi di trovare in lui un giurista, un uomo di Stato, un patriotta, il quale potesse dire, che quando si stipularono patti internazionali che recano onere delle finanze, amplificazioni alle leggi, che portano modificazione ed aumento di taluni istituti di Stato, si possa togliere al Parlamento il diritto di deliberarli. Non può Giuseppe Zanardelli dire costituzionale la lettera dei 3 gennaio.

Il solo fatto grave è questo, che dal giorno in cui alla fine furono presentati i protocolli, molt'acqua passò sotto i ponti del Tevere. Talchè conviene pensare a due necessità: a rimediare al danno consumato, che vorrei dire derivato da un equivoco, e nello stesso tempo a rassicurarci che nel futuro non patirà lesione il nostro diritto, anzi il nostro dovere parlamentare. Dobbiamo metterci d'accordo sul modo legale di dare forza ai patti anzidetti. Io potrei dimostrare abbondantemente le modificazioni e gli aumenti delle nostre leggi che sono contenute in quei protocolli.

Inanzi tutto ricordo al Senato che, se fosse stato nel vero l'onorevole Visconti-Venosta, di poter applicare ai trattati già resi pubblici la clausola dei trattati segreti, e di vedere in quell'opera di pace l'interesse dello Stato e lo indugio a darne notizia per tutela della sicurezza nazionale, egli già sarebbe caduto in fallo per lo stesso tenore della sua lettera del 3 gennaio 1901. Lo Statuto comanda che: Quando il capo dello Stato, per mezzo dei suoi ministri, crede di dar notizia dei trattati, che non vogliono il consenso legislativo, deve unirci le *comunicazioni opportune*.

Io venni qui munito di un grosso bagaglio; erano i verbali della Conferenza, verbali che fanno comprendere le ragioni dei patti, le opinioni, le discrepanze degli autori dei trattati,

danno notizia delle fonti alle quali attinsero, che furono opera precipua dello Istituto di diritto internazionale, della Conferenza internazionale e della codificazione del diritto americano di guerra.

Se i colleghi mi volessero seguire nella biblioteca, farei loro vedere che già due miei colleghi, il De Martins, che fu uno dei delegati scientifici alla Conferenza, e il Martignac, professore di Tolosa, scrissero due libri, in cui la parte egesetica e la parte ufficiale dei protocolli sono raccolte dai processi verbali della Conferenza. Chiederò altra volta perchè i processi verbali furono sottratti allo studio dei diplomatici, allo studio delle Università e non furono offerti alla gioventù che si prepara ad una nuova era di civiltà e di progresso internazionale? (*Bene*).

Dimostrai nel 14 dieembre che numerosissimi furono gli ampliamenti e le trasformazioni recate alle nostre leggi di diritto pubblico. Per esempio: una delle prerogative della Corona è quella di nominare a tutte le cariche dello Stato. Qui seggono i grandi dignitari dello Stato, appartenenti alla giustizia, all'amministrazione, all'esercito e all'armata.

Per i protocolli i nostri agenti diplomatici, accreditati presso la Corte olandese, oltre di essere funzionari dello Stato italiano sono membri della Commissione internazionale, e tutti i diplomatici potranno essere arbitri. Questo aumento delle funzioni che non sono di Stato, ma internazionali, deve essere consentito dal Parlamento. Non basta: vi sono alcuni articoli di quel protocollo, dicono che i membri della Corte permanente, a cui potrà essere chiamato alcun membro del Senato già designato nella lista degli arbitri, debbono essere protetti da tutti i privilegi e da tutte le immunità diplomatiche.

Un presidente di Corte di cassazione, un professore di Università, qualche uomo politico od altri individui, come possono godere le immunità diplomatiche senza una legge che svolga le disposizioni legislative ora vigenti.

Nella patria legislazione sono vigenti sanzioni nella procedura penale e civile, nel Codice penale, che danno l'immunità soltanto agli agenti diplomatici accreditati presso i Governi. E tanto è vero che i protocolli aumentano le prerogative diplomatiche, estendendole ad altre persone che gli Stati che accettarono per leggi i protocolli hanno già fatto questo aumento.

La Francia che sentiva più d'ogni altro Stato la necessità di non portare in discussione tutti i protocolli, ha già deliberata una legge, o sono per cui tutte le immunità diplomatiche si estenderanno agli arbitri designati dai vari Governi, dovendosi sapere che gli arbitri internazionali non hanno l'obbligo assoluto di sedere in Olanda.

Soltanto il nostro Governo ci dispensò da queste riforme che pure formarono l'orgoglio, l'ambizione e la gloria della scuola italiana. (Bene).

Se volessi recare altre nozioni prenderei il Codice penale. Tutti sanno che la legge punitiva per l'esercito e per la marina è divisa per il *tempo di pace* e per il *tempo di guerra*, e che le spie sono condannate e fucilate, che i saccheggi, le rapine ed altre violenze sono punite.

Il Codice internazionale della guerra deliberato in uno dei protocolli contiene una serie di sanzioni nuove, nuovissime, che modificano il diritto esistente e lo aumentano.

Per esempio, è indicato che spia non può essere considerato l'ufficiale travestito; sono fatti salvi dai rigori i giornalisti che seguono gli eserciti, quelli che vanno sopra i palloni.

La Germania pretese nella guerra del 1870 che fossero puniti come spie tutti i patrioti francesi che, correndo dalla Francia verso Bordeaux, per infortunio di vento caddero nelle linee nemiche. I giornalisti hanno dato un gran numero di martiri alla causa della civiltà, cui essi servono, sono ovunque rispettati. E tutta questa materia non la vogliamo sanzionare nel diritto nostro punitivo, nel nostro Codice? Tacio di quanto riguarda la Convenzione di Ginevra, la guerra e la neutralità marittima.

Citerò all'onor. mio amico, maestro del giure, e al suo collega il guardasigilli, che vedo nel seggio dei ministri, alcune disposizioni delle convenzioni internazionali, che dilatano il diritto civile vigente. Voi sapete che nel Codice Civile vi è un titolo, a parte, quello dei testamenti speciali. Possono fare testamento non solamente i viaggiatori sui bastimenti, ma anche quelli che sono sotto le bandiere nei campi di guerra. Un' anima giovanile, che si spegne per ferita mortale prigioniera fra i nemici, può pensare alla famiglia lontana. Il nostro Codice civile permette ai commissari di guerra e agli ufficiali

altri della nostra nazionalità di raccogliere le supreme volontà del morente. Invece la Conferenza dell'Aja ha deciso che i prigionieri presso gli stranieri possano fare il testamento militare. Ben intende il guardasigilli, intende con tutti il presidente del Consiglio, che ha tanto illustrato la toga con la sua onestà e con la sua eloquenza, e la scienza del giure con i suoi lavori, che se suonasse l'ora triste di una guerra senza che l'innovazione fosse approvata dal potere legislativo, il testamento militare dei prigionieri stranieri potrebbe essere impugnato di nullità.

Ecco le ragioni, per le quali io, che ho doveri, che il presidente del Consiglio conosce, io che mi associai all'opera di uomini autorevoli sotto la leggenda dell'Istituto di diritto internazionale - *iustitia et pace*, - io che non penso che la vita dell'insegnante debba svolgersi a modo monastico, ho dovuto addimandare che il Governo del mio paese faccia quello che hanno fatto altri Governi. Io mi aspettavo miglior animo, non dico riconoscenza, dall'onor. Visconti-Venosta, a cui per altro ho promesso d'indirizzare una scrittura su questa materia, affinché ne' silenzi della sua vita comprenda meglio le mie intenzioni.

Ed ora quali sono i rimedi possibili? Io ne vedo due: l'uno sarebbe la presentazione di legge. Ma io tengo molto alle serietà del nostro Governo: una legge così tardivamente presentata non sarebbe conveniente nè per chi la propone, nè per le assemblee che debbono discuterla; l'altro rimedio (e spero di ottenere il consenso del presidente del Consiglio) è quello di studiare profondamente, con serenità, gli obbietti dei protocolli e di presentare con sollecitudine opportuni disegni di legge. Sino dal 1876, la Camera dei deputati votò un *ordine del giorno* da me proposto, il quale prometteva la codificazione del *diritto di guerra* nel Codice nuovo per l'esercito e la marina.

Queste leggi debbono integrare l'opera della codificazione convenzionale del diritto delle genti, dare effetto ai protocolli. Io spero che, fatta quest'opera riparatrice, gli studi, la pubblica opinione e l'aumento delle convenzioni internazionali, per gli obbietti assegnati ad altre Conferenze, permetteranno un giorno di ripetere col poeta mantovano: *Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo.* (Vive approvazioni).

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Io sarò brevissimo, poichè in ciò che si riferisce ai propositi del Governo, più brevi si è e più si è chiari e precisi.

L'onorevole mio amico il senatore Pierantoni mi ha rivolto la sua interpellanza, per sapere, se e come, vista la lettera del ministro degli Affari esteri comunicata al Senato nella tornata del 22 gennaio, il Ministero intenda applicare l'articolo 5 dello Statuto.

Il senatore Pierantoni adunque, partendo dal concetto che le convenzioni e le dichiarazioni dell'Aia dovessero avere l'approvazione legislativa, visto che il ministro degli Esteri d'allora le presentò invece al Parlamento per semplice notizia, domanda se per tal modo non si venga meno all'adempimento dell'art. 5 della Costituzione, e non siano lese le prerogative parlamentari.

Ora io, senza voler entrare nella polemica testè fatta dal senatore Pierantoni col precedente ministro degli Esteri nei particolari che egli ha indicati, dirò schiettamente come io la pensi, lieto di poter concludere aderendo ad alcuno dei desideri indicati dall'onorevole mio amico Pierantoni in questo argomento.

Io tengo a rispettare pienamente, scrupolosamente le competenze legislative, e lo farò in modo più preciso di quello che sarebbe avvenuto se fossero state trasmesse per l'approvazione al Parlamento le convenzioni o stipulazioni dell'Aia.

Quanto, invero, all'art. 5 dello Statuto, l'onorevole senatore Pierantoni, il quale è tanto competente, tanto dotto e profondo, sia come docente, sia come scrittore, in materia di diritto internazionale, non potrà non riconoscere che la disposizione dell'art. 5 del nostro Statuto è fra quelle che meno estendono per l'efficacia dei trattati internazionali la necessità dell'approvazione legislativa, poichè limita tale necessità della sanzione legislativa soltanto a due casi: quello della variazione del territorio dello Stato, e quello di onere alle finanze.

Di variazioni al territorio dello Stato è evidente che non si può parlare, resterebbe dunque a parlare dell'onere alle finanze.

Ora, io non so vedere come vi sia onere

per le finanze a cagione delle eventuali e modestissime indennità a coloro che si recheranno all'estero a rappresentare l'Italia nella Corte permanente.

Per queste spese, vi sono sufficienti fondi sul bilancio degli Esteri, senza bisogno di aumentarli, e il fatto che un uomo dell'ingegno come quello del senatore Pierantoni, possa ricorrere per l'applicazione dell'art. 5 dello Statuto a questa sottigliezza, mi è solenne argomento contro l'applicabilità dell'art. 5.

L'onor. Pierantoni sa meglio di me che queste convenzioni e dichiarazioni dell'Aia sono tali, che non vennero sottoposte ai Parlamenti per la sanzione legislativa, nemmeno ne' paesi le cui Costituzioni hanno delle disposizioni che quanto alla necessità dell'approvazione dei Parlamenti sono molto più rigorose che non sia l'art. 5 del nostro Statuto.

Così l'Inghilterra ha trasmesso al Parlamento i protocolli dell'Aia nell'ottobre del 1899, per semplice comunicazione. Così la Francia, l'Austria Ungheria, la Germania, la Svezia e Norvegia, la Danimarca non hanno chiesta la sanzione legislativa. La hanno chiesta soltanto la Svizzera, il Belgio e l'Olanda; perchè il testo delle loro Costituzioni è molto diverso dal nostro articolo 5 dello Statuto, quanto al richiedere tale approvazione.

Da questo lato adunque io non credo che fosse il caso di presentare il trattato all'approvazione legislativa.

Ma ad ogni modo, quale che sia la interpretazione che dare si possa all'art. 5 dello Statuto, io convengo però in un altro punto rispetto a quello che disse l'onor. Pierantoni; convengo, cioè, con lui che quanto si fa per legge non possa essere modificato se non per legge; che se quindi in qualche parte le convenzioni, le dichiarazioni dell'Aia toccano alla materia legislativa, in questa parte è certo che occorre una legge per dare alle relative disposizioni una efficacia legale.

E convengo pure con l'onor. Pierantoni che c'è qualche disposizione nelle convenzioni e nelle dichiarazioni dell'Aia che non è conforme alla nostra legislazione, al diritto ora vigente. Non credo da porre in tal numero alcuna di quelle che sono state indicate dall'onor. Pierantoni riguardo specialmente al diritto penale; rispetto al quale se volessi dar lettura e dei

nostri Codici, e delle convenzioni dell'Aia risulterebbe non esservi dissonanza e contraddizione. Ma io non voglio fare entrare il Senato in questi particolari.

Quanto poi ai prigionieri di guerra, può essere questione se, anche senza bisogno di una legge, possano e debbano estendersi ai prigionieri di guerra le disposizioni speciali che, per i testamenti dei militari, sono contenute nel nostro Codice civile.

Ad ogni modo, io sono pure d'avviso che vi sieno alcune disposizioni nei protocolli dell'Aia, le quali portano una modificazione alle norme delle leggi esistenti.

Per esempio ne ricordo una, già citata dall'onorevole Pierantoni; quella dell'immunità diplomatica ai membri della Corte permanente dell'Aia. Certo che per estendere queste immunità diplomatiche ai membri della Corte permanente occorre una disposizione legislativa.

Dirò di più. Ai prigionieri di guerra, poichè l'onorevole Pierantoni è venuto a parlarne, le Convenzioni dell'Aia attribuiscono alcune franchigie doganali, ferroviarie ed anche postali.

Ora, anche per queste è d'uopo modificare la nostra legge, dacchè essa non contiene le franchigie medesime.

Perciò, ripeto, per queste parti occorre ottenere alle stipulazioni in discorso la sanzione legislativa.

Or bene; io sono convinto, che riguardo a questi punti delle seguite stipulazioni, sulla via del rispetto, alle competenze legislative, per tal modo noi faremo più di ciò che sarebbe risultato dalla approvazione legislativa del trattato dell'Aia.

Questa approvazione legislativa degli atti della Conferenza recava una approvazione soltanto indiretta, implicita, virtuale di quelle disposizioni che modificano il nostro diritto vigente. Noi, invece, per tali modificazioni chiedevamo l'approvazione diretta, espressa, tassativa, precisa.

Perciò concludendo io dichiaro di prendere impegno verso il Senato e verso l'onorevole Pierantoni, volendo essere al pari di lui sollecito dei diritti del Parlamento, di presentare proposte legislative per ottenere l'approvazione di ciò in cui le stipulazioni dell'Aia non fossero conformi alle leggi attualmente vigenti presso di noi. (Approvazioni).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Pare a me di avere molto ottenuto dall'onorevole presidente del Consiglio. Egli ha detto di non volere entrare nella polemica tra me e l'onorevole Visconti. La frase usata non è felice detta da lui, elegante e corretto oratore. L'interpellanza di un senatore rivolta ad un ministro non può essere polemica; fu l'esercizio di una correttissima azione parlamentare, superiore alla maggiore o minore simpatia che io possa avere per gli uomini di governo. Ho ricordato a bello studio la lunga discussione dell'11 giugno 1891 per far palese che l'articolo 5 dello Statuto s'integra con altre sanzioni costituzionali. E l'onor. Zanardelli ha dovuto riconoscere che l'onorevole Visconti errò stimando i cinque protocolli resi pubblici come trattati segreti, di cui pensò dar semplice notizia alle Camere legislative. Nè potrebbe negare che lo stesso ministro mancò di presentare i documenti necessari.

Io, ossequente alle dottrine costituzionali consacrate in una lunga giurisprudenza parlamentare, dimostrai allora come dimostrai il 14 dicembre e come ho ripetuto oggi che non sia permesso al Governo di dare esecuzione a trattati che contengono materia legislativa. Non voglio fare maggiori dimostrazioni. Mi limito a rispondere all'onorevole presidente del Consiglio che ho parlato di onere alle finanze seriamente, con ragione, perchè non le spese di alcuni inviati all'estero, ma maggiori spese occorrono e per la cancelleria federale della Corte, e per la Commissione amministrativa, istituzioni che sono promesse. Non volendo stancare il Senato avevo detto che vi erano altri oneri alle finanze. Ella ha ribadita la mia dimostrazione, perchè ha ricordato che si tratta di modificare le tariffe postali per le esenzioni che si debbono dare alle lettere, ai vaglia che si mandino ai prigionieri. Per dovere di pubblico insegnante dovetti studiare i protocolli, li dovetti confrontare con i disegni dell'Istituto di diritto internazionale, a cui appartengo, per la parte eseguitica e critica del lavoro diplomatico. Creda pure, onorevole ministro, che altre decisioni e stipulazioni recano onere alle finanze. È onere anche la riduzione delle tariffe per servizi gra-

tutti. Nullameno si è disposto che in caso di guerra gli Stati neutrali possono formare comitati di soccorso, i cui aiuti avrebbero franchigia doganale per i doni atti a lenire le miserie, i dolori dei combattenti. Come tante molteplici disposizioni potrebbero addurre quella modesta spesa che l'onorevole Visconti-Venosta pensava di far col capitolo delle *casuali*? È inutile citare il fatto che Inghilterra, Austria, Germania e Francia non hanno invocata l'opera legislativa. L'Inghilterra aveva iniziata la guerra contro i Boeri ed ha un sistema costituzionale nell'obbietto dei trattati pienamente diverso dal nostro; in Austria vige un sistema parlamentare *dualistico*, l'impero Austro-Ungherese e la sua costituzione non può essere invocata in questa materia; lo stesso dico del sistema federale germanico...

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. La Francia, la Svizzera...

PIERANTONI... La Francia è repubblica: nell'epoca prossima alla fine della Conferenza non volle discutere i Protocolli. Non mi faccia dire di più, onor. ministro, perchè è una materia che conosco a fondo. Accettò un programma di pace e di giustizia quando un partito sognava rivendicazioni. La Svizzera ha esaminati i Protocolli, non ne ha accettata una clausola. Noi abbiamo l'articolo 5 della Costituzione preso quasi testualmente dal Belgio. Più volte dissi nell'Assemblea ed ora lo ripeto: abbiamo un sistema di diritto internazionale diverso da quello degli altri paesi, pienamente codificato. Questa verità ho svolta e svolgerò in altre scritture: ora prendo atto delle dichiarazioni del Governo, e son certo che l'onorevole Zanardelli, uomo politico onorato, le osserverà. Termino col dire: a che serve il Consiglio del Contenzioso diplomatico? Perchè non si fece studiare i Protocolli dagli uomini competenti che lo compongono? Che vale quel Consiglio se non funziona mai? Con queste risposte che nulla hanno di personale, credo di aver soddisfatta la mia coscienza e di aver compiuta una buona opera nella quale ho guadagnato il consenso del Governo. (*Bene*).

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Discussione del progetto di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine » (N. 111).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine ».

Domando al rappresentante il ministro dell'agricoltura, industria e commercio se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BACCELLI A., *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore segretario Taverna di dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

TAVERNA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 111-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il senatore Blaserna.

BLASERNA. Signori senatori, a mio modo di vedere, è una legge importantissima che si tratta di discutere insieme, e per la natura dei miei studi speciali mi credo in dovere di esporvi lo stato esatto, in cui essa si trova; voi poi ne giudicherete in quel modo, che crederete più consentaneo agli interessi del paese e della scienza.

Il concetto, che vi sia una connessione fra gli spari e le vicissitudini atmosferiche, è molto antico, si può dire, quasi quanto l'invenzione degli spari stessi. Ma in questo concetto le soluzioni che si davano al problema, sono state sempre molto diverse; chi diceva che gli spari distruggono i temporali, chi diceva che gli spari non sono capaci che di farli deviare, chi infine sosteneva assolutamente la tesi contraria, dicendo che gli spari provocano i temporali.

In favore di quest'ultima opinione si citava la grande battaglia di Solferino, dove dopo un lungo cannoneggiamento avvenne un grande temporale; e altre battaglie, dopo le quali caddero abbondanti piogge.

Ma in tutte queste asserzioni non vi era un vero fondamento scientifico, e perciò ora si sostenevano, ora si lasciavano cadere; in fondo però nessuno se ne occupava seriamente. Ma da alcuni anni in qua la questione degli spari ha preso un indirizzo, starei per dire, nuovo e molto più serio di prima.

Nel 1896 il sindaco, o come lo chiamano là, il borgomastro di una piccola città della Stiria, il signor Stiger, ebbe l'idea di ritornare su questa vecchia e discussa questione.

« Invece di sparare tanto in onore della Madonna e de' santi, rivolgiamo questi spari verso le nubi grandinifere, e vediamo se un effetto sono capaci di produrre ».

Detto fatto, egli collocò una quantità di mortaretti nel suo possesso e in quelli di alcuni amici suoi nella piccola città di Windisch-Feistritz; e siccome alcuno gli osservò che, con quei suoi piccoli mortaretti avrebbe ottenuto un effetto migliore, circoscrivendone l'azione col collocare al disopra del mortaretto una specie d'imbuto, per mandar l'onda in una direzione anzichè lasciarla disperdersi in tutte le direzioni: egli ne seguì il consiglio, ed allora si verificò un fenomeno inaspettato e che, per un certo tempo, decise di quest'ordine d'idee. Egli osservò che, quando si faceva lo sparo, ne usciva fuori un anello di fumo, bellissimo, simile a quelli che i fumatori di pipa e di sigarette producono artificialmente; un grande anello, in cui le singole parti girano intorno intorno, e che rappresenta un fenomeno bellissimo.

Questo anello esce fuori con una velocità apparentemente grandissima, la quale, quando si è vicini, appare anche maggiore; in un secondo essa arriva a 50 metri e più d'altezza: quindi si comprende come il fenomeno abbia prodotto una grande impressione.

Difatti, da per tutto dove queste esperienze furono ripetute, l'impressione è stata addirittura affascinante.

Io citerò soltanto l'opinione del prof. Pernter, direttore dell'Ufficio centrale meteorologico di Vienna, il quale, avendo veduto questo fenomeno, espresse anche pubblicamente l'opinione, che questi anelli potessero essere ben essi la causa vera dell'azione grandinifuga, e questa opinione egli l'ha sostenuta per un paio d'anni, tanto era impressionato del fenomeno.

Come udrete dal seguito di questo mio discorso, è precisamente il professor Pernter colui che ha dimostrato essere quella prima impressione un vero errore o poco meno.

Si fecero delle esperienze e si vide che questo anello, che nel suo movimento è accompagnato da un sibilo molto insistente, ascendeva molto

e calcolando dal suo fischio e applicandogli la velocità del suono, si credette che esso giungesse a 1500 o 2000 metri d'altezza.

Il professore Roberto, provveditore agli studi di Alessandria, fece anche egli delle esperienze ed invece di tirare in alto, tirò in senso orizzontale, e vide che questo anello produceva degli effetti addirittura imponenti, rompendo e spezzando con grandissima energia gli ostacoli.

Allora si disse che l'azione grandinifuga stava in ciò che, con questi mortai si tira e si ottiene un anello, il quale va con grande violenza a urtare contro la nube, la infrange e la spezza; si riteneva anzi che l'anello andasse più in alto della nube, e così si ebbe la prima teoria, la prima spiegazione del supposto effetto grandinifugo degli spari.

Allora il signor Stiger, quello stesso che ha avuto l'idea di questi spari e che ha descritto i loro effetti, si rivolse al professore Pernter direttore dell'osservatorio meteorologico di Vienna e lo pregò di venire a fare delle esperienze parte da lui e parte in altro luogo, dove era collocata una fabbrica di cannoni grandinifughi.

È una cosa rimarchevole il vedere questi uomini, che senza badare al loro interesse, sia di amor proprio, sia di danaro, siano stati i primi a rivolgersi alla scienza, per domandare uno studio più perfetto e più esatto delle cose da loro intravedute.

Le esperienze furono fatte, e bisogna dire che da esse ne uscì sfatato l'anello, il quale pareva che dovesse arrivare ad una altezza considerevole. Ma quando lo si osservò da una certa altezza si vide che nel primo momento esciva fuori del mortaio con grande violenza, ma poi per la grande resistenza dell'aria la sua velocità diminuiva molto rapidamente. Coi piccoli cannoni, coi piccoli mortai, che sono da noi in uso e che consumano da 50 a 100 grammi di polvere, non si arriva che a 150 o 200 metri di altezza. Con i cannoni più forti, più grossi, che sono quelli adoperati specialmente in Stiria e che portano il nome del loro inventore Suschnig e che consumano da 150 a 200 grammi di polvere, si arriva fino all'altezza da 300 a 400 metri.

Ora si può dire, se realmente questo anello deve avere l'azione di disperdere la nube od almeno di impedire la formazione della gran-

dine, bisogna che arrivi fino all' altezza della nube e che arrivi a toccarla.

Ma da tutte le osservazioni fatte in Italia, ed anche in Svizzera, risulta che l'altezza delle nubi grandinifere è presso a poco di 800 metri. Vedete che se voi vi trovate in pianura e collocate un cannone di quelli piccoli, di quelli che usiamo noi, non so come si possa sperare di avere un effetto.

Se voi adoperate dei cannoni più forti e andate in collina, se la collina è alta 500 metri, per esempio, si può sperare di arrivare a raggiungere la nube e produrre un certo effetto.

Bisognerebbe ancora variare tali cifre in questo senso, che non basta che l'anello arrivi fino alla nube, per morirvi dentro, ma bisogna che vi arrivi con una certa velocità e che abbia in sé una sufficiente energia per produrre effetti sensibili.

Voi vedete quindi che si tratta sempre di azione relativamente piccola.

Io non voglio dire per ora che quest'anello, quando arrivi in una nube con sufficiente velocità, non possa esercitare una certa azione. Noi non lo sappiamo; forse sì, e forse no. Dal punto di vista scientifico non c'è nulla che si opponga a credere che un'azione vi possa essere; ma evidentemente non può essere che in quei casi, rei quali veramente quest'anello arriva fino alla nube e vi arriva con una certa energia.

Questo è lo stato attuale della questione; ora vi pare che sia venuto il momento per fare una legge, che obblighi tutti a fare questi spari, quando non si sa altro che quello che vi ho già detto, cioè: per quelli che sono in pianura, anche si adoprino i così detti cannoni grossi, si può dire che secondo ogni probabilità nessuna azione vi possa essere: per quelli che stanno in collina più si va in alto e più c'è la speranza, la possibilità che un'azione ci sia.

Non si può dire niente di più di questo.

Ora in tale stato di cose non mi pare venuto il momento di fare una legge così severa come questa, la quale parte dal presupposto, che l'azione grandinifuga degli spari sia stata dimostrata.

È vero, e lo riconosco, che nell'altro ramo del Parlamento, dove molte furono le obiezioni alla legge, si è cercato di migliorarla.

Si è introdotto il Consiglio provinciale che

deve deliberare; si è messo un limite più grande prima di arrivare ad obbligare un recalcitrante ad entrare nel consorzio e così di seguito: insomma, si è sentito il bisogno di migliorare la legge, ma essa rimane ancora sempre sotto il peso di dubbi gravissimi.

Certamente nello stato attuale non si può, *a priori*, negare ogni effetto agli anelli; si può anzi ammettere, che forse un'azione vi sia; ma si può scommettere che su cinque volte, quattro avrebbero un effetto nullo e forse la quinta volta sarebbe favorevole.

Ebbene, o signori, si tratta di intaccare i diritti di proprietà. Ora che lo si possa fare quando c'è la certezza o almeno una grande probabilità di riuscita, va bene; ma quando questa probabilità è ancor così piccola vi pare che sia venuto il momento di operare così?

Io ritengo questa legge molto prematura; e in questo momento non saprei darle il mio voto favorevole nella forma in cui fu concepita.

Io mi sono domandato tante volte, come un'idea possa accogliersi in un paese con fulminea velocità e percorrerlo come un fuoco di fila. Ora che ciò sia accaduto e accada specialmente nel Veneto, non c'è dubbio. Io credo che se volessi fare in questo momento nel Veneto il discorso, che ho l'onore di fare avanti a voi, correrei gravi pericoli (*ilarità*).

Questo è lo stato vero della questione.

L'anno passato vi fu un Congresso a Padova; era composto di persone proprio per bene, prese isolatamente; ma la gente non voleva sentire opinioni contrarie e se qualcuno si azzardava a fare qualche obiezione, si udivano grugniti, urli ed altro. Trattandosi di un congresso internazionale, al quale erano convocati delegati di altre nazioni, si dimenticarono perfino le norme più comuni della proverbiale nostra ospitalità. Questa cosa non ci fa troppo onore: ma la si può scusare fino a un certo punto, ammettendo che questa convinzione era penetrata in tutti gli animi e che non essendo essi abituati a trattare questioni scientifiche, giudicavano così all'ingrosso. Vediamo un poco come opinioni simili si possano formare. Se voi parlate con gli abitanti di quella regione, trovate una quantità di persone perfettamente oneste e per bene, che vi assicurano e vi giurano, d'aver visto coi loro occhi e di poter garantire che l'effetto esiste. Come è possibile che una

opinione simile si fermi? Ecco un problema che merita di essere esaminato anche dal punto di vista filosofico e permettetemi di fare in proposito alcune osservazioni.

La storia della scienza è piena d'esempi di questo genere; e solo per restringere i casi alla pura meteorologia, vi citerò alcuni fatti importanti. Nel secolo diciottesimo sorse l'idea, che suonando le campane si scongiuravano i temporali, e questo pregiudizio invase tutta l'Europa ed è durato per molti e molti anni, sostenuto da gente molto convinta. Ebbene, quale fu la conseguenza? Venne la terribile statistica che disse come in seguito a tali procedimenti, migliaia di campanari furono uccisi. Perchè i campanili sono i punti più alti e i più esposti ai fulmini; e se c'è sotto al campanile un povero individuo che deve tirare la corda, si capisce che lui sia la prima vittima. A poco a poco, in seguito a questa statistica la cosa cadde; ma non del tutto, perchè alcuni miei colleghi mi hanno assicurato che esiste ancora in molti paesi di campagna. È strano che in un paese dove è abolita la pena di morte, le si sia mantenuta soltanto contro questi poveri campanari (*ilarità*), di null'altro colpevoli che di suonar le campane per campar la vita (*ilarità*).

Prendiamo un altro caso. Vi è la previsione del tempo.

È stata una delle questioni che ha molto interessato l'umanità e continua a interessarla. Se si potesse con sei mesi, o anche con sole sei settimane di precedenza sapere il tempo che avremo, la sarebbe una rivoluzione addirittura nella nostra vita agricola e sociale. Ebbene, di questi tentativi di previsione ve ne sono stati molti.

Circa 20 anni fa saltò fuori *Mathieu De La Drôme*, il quale si rivolse subito col suo sistema di previsione all'Accademia di Parigi.

L'Accademia esaminò la cosa per alcune settimane, durante le quali egli continuava a mandare le sue previsioni; ma dopo poche settimane l'Accademia si rifiutò di riceverle ulteriormente.

La ragione era molto semplice: non c'era nessun fondamento scientifico in queste previsioni.

Nonostante ciò, ancora al giorno d'oggi *Mathieu De La Drôme*, che è morto da un pezzo

ma ha trovato facilmente un successore, è assai bene accettato; e voi trovate molta gente che vi assicura che egli ha ragione, che ha indovinato questa volta e quest'altra e vi cita molti casi speciali.

Ora, signori miei, quando si tratta di indovinare, prendiamo un caso semplice. Io per esempio dico: Domani avremo pioggia; voi altri, non fosse altro che per il gusto di contraddirmi, sostenete che domani sarà bello. Uno di noi due vince. E se noi ripetiamo queste scommesse e ne facciamo tutti i giorni per un tempo molto lungo, trattandosi allora di numeri grandi, il calcolo di probabilità si impossessa del problema e vi dice: nel caso di una scommessa per sì e per no, fra due casi ugualmente possibili, 50 *chances* sono in favore dell'uno e 50 in favore dell'altro. Io indovinerò 50 volte e voi indovinerete 50, e allora ciascuno di noi andrà avanti al pubblico e dirà: Vedete, io 50 volte ho indovinato; e voi altri andrete da un altro pubblico e direte: Io 50 volte ho indovinato.

La verità è questa, che indovinando 50 volte in una scommessa semplice pel sì e pel no, non si è indovinato niente; è semplicemente il caso che fa questo, o, se volete, il calcolo di probabilità. Certamente la probabilità diventa minore, quando il problema si complica. Per esempio, se noi dividiamo il tempo in bello, in mediocre e in brutto, allora press'a poco la probabilità è di 33 volte per ciascuno di noi; può anche variare questa probabilità in più o in meno secondo le condizioni che noi vogliamo introdurre, per definire il tempo mediocre, il brutto, il bello; ma un certo numero di casi ciascuno di noi li avrà sempre in suo favore.

Dunque come si può venire avanti a noi, uomini di scienza, per dirci: Noi abbiamo veduto questo o quel fatto; abbiamo visto ieri una nube grandinifera, ed abbiamo veduto coi nostri occhi come i cannoni abbian squarciato la nube!

Può darsi benissimo che questa siasi squarciata, ma il dimostrare, che sia stato proprio lo sparo che ha prodotto l'effetto, è una cosa ben diversa.

Ora aggiungete di più.

Come si fanno queste pretese esperienze nelle nostre campagne?

Vedono da lontano venire una nube, sono

subito messi sull'avviso, la nube si avvanza, si ingrossa ed allora cominciano gli spari. La nube dopo un certo tempo scompare. Ora essi vi dicono subito: Vedete gli spari che effetto hanno prodotto? Ma io aggiungo: Chi vi garantisce, che quella era una nube grandinifera? Chi vi garantisce, che anche essendo nube grandinifera, non si sia dileguata per altre ragioni? Ve ne sono tanti di questi casi. Noi per esempio, qui in Roma da un mese in qua assistiamo ad un tempo estremamente variabile; quasi tutti i giorni vediamo nubi che qualche volta sono proprio minacciose e poi si dileguano; tutto al più si ha una piccola pioviggine che giova a molti e non fa danno a nessuno. Ora se un bello spirito si fosse divertito a mettere un cannone a Frascati e avesse tirato delle grandi cannonate, potrebbe vantarsi d'aver salvato l'Agro romano non so da quante calamità, e giorno per giorno avrebbe avuto un successo.

Ecco a che cosa si riducono quasi sempre le esperienze che si fanno. *Post hoc, ergo propter hoc*, ecco la massima che si segue, e che la scienza ha condannato da un pezzo.

Ora io vi dico, che le esperienze di questo genere sono fra le più difficili che esistano, e le ragioni sono due.

La prima è che la meteorologia, salve alcune poche parti, non è una scienza sperimentale, ma una scienza d'osservazione.

Noi non abbiamo nessun mezzo diretto per influire sulla direzione dei venti e su tutte quelle cause che possono avere importanza sulla formazione d'una nube grandinifera.

Dobbiamo osservare le cose come sono, il che richiede una mente serena e punto preoccupata. Se si ha un'idea preconcepita, si vede riprodursi la cosa, che si cerca, in ogni caso speciale. Aggiungete ancora a questa una seconda difficoltà in questo nostro caso che c'interessa.

E la difficoltà è la seguente: Che cosa si cerca con questi spari? Un effetto negativo, bisogna cioè che la grandine non cada.

Ora gli effetti negativi sono sempre molto difficili a controllare; vi sono venti cause diverse che possono produrre un risultato negativo, e separare, scervere quell'unica causa che si cerca, da tutte le altre diciannove, è uno dei problemi più difficili e complicati che esi-

stono, e molte volte non lo si risolve che col mezzo della statistica, cioè coi grandi numeri, con le esperienze continuate e con una critica ricca, insistente e severa.

Ecco dunque, o signori, perchè un'esperienza di due o tre anni, fatta con questi spari, fatta da persone che hanno tutte un'idea preconcepita, e che sono proclivi a quest'ordine d'idee, che non sono abituate alla severità dei nostri metodi scientifici, ecco dunque perchè queste loro dichiarazioni non possono avere una grande importanza, non ostante che siano fatte in perfetta buona fede, e che proprio si potrebbe mettere la mano nel fuoco, che quello che dicono sia loro apparso come essi l'hanno detto.

Ecco, o signori, in quali termini sta la questione.

Aggiungete che in questo momento interviene un'altra causa, la quale tende a rendere gli errori di giudizio anche più grandi di quello che dovrebbero essere. Voi sapete che esiste nel nostro sole un fenomeno conosciuto col nome di macchie solari, le quali sono specie di eruzioni, che avvengono nella fotosfera solare, e che producono degli effetti notevoli sulla terra.

Le macchie sono un fenomeno molto irregolare. Una di queste macchie solari non dura che 20, 30, 50 giorni e poi scompare; in questo frattempo muta la sua forma, e poi scompare. Ora, studiando da quasi un secolo le macchie solari, si è veduto che esse seguono un periodo, che oscilla da 10 a 12 anni; un periodo in media di 11 anni. In questo periodo vi è un massimo e un minimo, molto pronunciati.

Le macchie solari hanno una grande influenza sopra una quantità di fenomeni meteorici nella nostra terra. È dimostrato fino all'evidenza che il fenomeno dell'aurora boreale è provocato dalle macchie solari, e coincide coi massimi e minimi di esse. Lo stesso si può dire per le cosiddette burrasche magnetiche, che sono gravi perturbazioni degli aghi magnetici, e che coincidono parimenti coi massimi e minimi delle macchie solari. Ora negli ultimi tempi si è veduto, che anche i temporali seguono questo medesimo periodo di 11 anni. Le osservazioni non sono così lunghe, come per gli altri fenomeni, dei quali ho parlato, ma si

può sino ad oggi ammettere quasi come sicura questa correlazione dei fenomeni stessi.

In questo momento noi ci troviamo ancora nel minimo delle macchie solari, e vi ci troviamo già da parecchi anni, ed abbiamo anche un minimo di temporali. Fra qualche anno entreremo nel massimo. Ora io dico che, fintanto che siamo nel minimo, tutte quelle osservazioni, permettetemi la parola, da diettanti, si trovano ad essere molto rinforzate nel loro dilettantismo, perchè le nubi si formano, ma la grandine non viene; e quindi, mentre si crede che la grandine sia stata scongiurata dagli spari, è invece il minimo delle macchie solari che la scongiura.

Invece, fra qualche anno entreremo nel massimo; e quindi bisogna prevedere, che il numero delle grandinate sarà molto maggiore; e noi andremo allora incontro, per questa parte, a gravi disillusioni. Se realmente questo anello non produce un effetto sensibile, o se lo produce soltanto in pochissimi casi speciali, se altre cause non esistono in favore degli spari, ne viene di conseguenza che tutti i nostri spari non serviranno a nulla.

Dunque badate bene che il Governo si assume una grande responsabilità con una legge di questo genere; esso garantisce quasi alle popolazioni, che, facendo questi Consorzi, esse saranno libere da qualsiasi pericolo: ed io francamente non lo consiglierai di entrare in questo ordine di idee.

Si dirà: se non è l'anello, sarà un'altra causa che produce questo effetto grandinifugo. Io non voglio negarlo, poichè ciò sarebbe molto arrischiato in presenza di una scienza che tutti gli anni progredisce. Ma, anche se questa causa esiste, certo io debbo dirvi, che fino al giorno d'oggi nessuno la conosce.

Io credo che convenga fare delle esperienze, una volta che la questione è diventata così acuta com'è attualmente; ma non fare delle leggi a cuor leggero che violano la libertà dei cittadini e che vincolano gravemente la responsabilità del Governo. Altro è studiare, altro è statuire. Se ci fosse stato presentato un progetto per continuare in queste indagini, anzi per iniziare un grande periodo di studi con metodi rigorosi, io l'avrei approvato di gran cuore.

Come voi tutti sento anche io, che quando

vi è una specie di epidemia in una regione, come nel Veneto soprattutto, non giova mica chiudere gli occhi, crollare il capo e dire: *non me ne preoccupo!* E secondo il mio modo di vedere, questa è una epidemia che ha invaso una gran parte dell'Italia settentrionale.

Esperienze ed osservazioni di questo genere sono molto difficili a farsi e devono essere fatte da persone competenti, che non debbono avere nulla da guadagnare e nulla da perdere, e devono seguire nelle indagini i metodi severi della scienza.

Il Governo deve impossessarsi della questione, chiamare a contributo i proprietari che oggi sono pronti a far delle spese per i Consorzi, scegliere una plaga di paese adatta, e per degli anni fare studi severi secondo i metodi scientifici.

Vi citerò un caso. Tutti adoperano cannoni piccoli, e si può scommettere dieci contro uno che questi non hanno alcuna efficacia. Del pessimo risultato sarà chiamato responsabile il Governo, il quale ha presentato la legge, e si dirà: perchè avete commesso la grulleria di adoperare cannoni così piccoli?

Con i cannoni molto grossi si può forse avere la speranza di un buon effetto, ma con i piccoli attualmente in uso certo un buon risultato non si potrà ottenere. Quando non avrete questo risultato, arrivate al punto di sentirvi dire che la colpa è vostra, che non avete saputo sperimentare. Io credo che il Governo debba prendere a cuore la questione e servirsi dei mezzi più energici, e più importanti, e più severi che noi possediamo, per arrivare a risolvere questa questione. Bisogna fare come in Austria, dove si sono ben guardati di fare delle leggi per obbligare tutti.

Il Governo ha preso in mano questa questione e fa eseguire per mezzo dell'ufficio centrale di meteorologia una quantità di esperienze.

Si sono piantati dappertutto dei grossi cannoni, perchè con i piccoli non si fa più niente di concludente.

Io credo che il Governo nostro dovrebbe fare qualche cosa di simile; e siccome non si può chiedere di nuovo che tutti questi cittadini si prestino a tutte le nuove esperienze e rifacciano tutto il loro materiale, per così dire, di artiglieria che possiedono, bisognerebbe che

il Governo restringa gli studi suoi ad una o poche plaghe dove troverà dei volenterosi che consentano a migliorare il loro materiale, e facilitando il loro compito, intervenendo nelle spese per i suoi scopi speciali, che sono poi nell'interesse di tutti.

In queste plaghe tali esperienze dovrebbero essere condotte o dirette dal Governo. I proprietari delle altre plaghe sarebbero liberi di seguire l'esempio del Governo se credono. Il Governo deve poi controllare le loro esperienze per vedere fino a che punto arrivano, per avere un occhio vigile e non direttamente interessato, e senza idee preconcepite nello studio di questo fenomeno.

Ecco, secondo me, come andrebbe risolto il problema, ed io mi rivolgo all'onorevole sottosegretario di Stato, che con piacere vedo qui presente, e gli domando, se non crede che l'opera del Governo fatta in questo senso, sarebbe cento volte superiore a quella di fare approvare una legge nella quale non si parla di studi, bensì di effetti, e visto lo stato della questione, si va incontro ad un fiasco quasi sicuro, e nello stesso tempo si intacca gravemente uno dei principî sui quali si incardina la società nostra moderna.

Io credo che sarebbe molto meglio fare come ho detto, e sono sicuro che il paese ci seguirebbe, perché anche quelli, che non fossero nelle plaghe prescelte dal Governo per le sue esperienze, probabilmente seguirebbero l'esempio del Governo, adotterebbero le sue norme, accetterebbero di buon animo la sorveglianza, non come l'hanno accettata l'anno scorso, quando furono mandati dal Governo due bravi giovani a controllare gli spari; i quali erano considerati come nemici, mandati da un Governo che non aveva altro scopo, che quello di impedire che si sapesse la verità. Questo era il sentimento che si nutriva verso quei distinti scienziati.

Ecco le idee che sottopongo all'apprezzamento del Senato, ed io vorrei che non solamente l'onorevole sottosegretario di Stato, ma anche gli egregi componenti il nostro Ufficio centrale, nel quale vi sono persone che tutte io stimo ed apprezzo moltissimo, volesse unirsi a me, a tutti noi in un'opera, che sarebbe senza confronto migliore di quella che si tratta di fare, che non ha gli inconvenienti di questa

legge, e che ci promette dei vantaggi senza confronto maggiori.

Queste sono le osservazioni, che io ho creduto di fare e intanto vi ringrazio della benevolenza con la quale mi avete ascoltato. (*Approvazioni vivissime. Molti senatori vanno a congratularsi coll'oratore*).

CHIGI-ZONDADARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIGI-ZONDADARI. Domando venia al Senato se, non essendo oratore e non avendo pratica del foro e della cattedra, oso prendere la parola dopo la splendida orazione del collega Blaserna scienziato profondo. Io, che non sono nè fisico, nè scolaro di fisica, avrei dovuto associarmi a quanto egli ha detto, però mi sia concesso di dire qualche cosa sopra l'argomento e spero di dire qualche cosa di nuovo.

Io sarei stato favorevole alla sospensiva di questa legge e avrei invitato il Governo a fare studi scientifici per determinare le leggi che regolano questo fenomeno nel campo dell'agricoltura se lo avesse creduto necessario. Nè vi farà meraviglia se io, che oggi parlo per la sospensiva di questa legge, sia una delle vittime di questo flagello perchè in tre anni ho avuto 11 grandinate sui miei terreni: sono venti anni che studio questo fenomeno nella mia provincia, e mi sono dato la pena di studiarlo sopra il bollettino meteorologico, facendone lo spoglio dal primo giorno della fondazione, fino a due anni fa, per vedere quali leggi regolino questo fenomeno in rapporto all'umidità, alla direzione dei venti e allo stato dell'atmosfera.

Io sarei stato molto lieto che si fosse escogitato un modo fisico che avesse potuto salvare gli agricoltori da questo flagello; ma presa cognizione delle memorie che sono state pubblicate sopra questo argomento io debbo dire a ragion del vero che io non ne ho trovato alcuna che mi abbia soddisfatto; poichè in esse non è determinata nessuna legge fisica. Ora trattandosi di fenomeni fisici bisogna trovare la legge che li determina, non bisogna andare con delle induzioni a caso.

Per i fenomeni che ho studiato in Toscana ho visto che leggi vi erano, le quali obbediscono a norme generali.

Ho visto da due anni che tutte le volte che all'altezza di 2000 metri nell'atmosfera si formano la sera dei cirri, si ha la grandine dentro

due giorni; e quest'anno avendo parlato a Parigi con il direttore dell'Osservatorio meteorologico di Nuova York, esso mi disse che aveva fatto la stessa osservazione e che era della stessa opinione con la differenza che colà la grandine sarebbe caduta entro le 24 ore.

Da ciò si potrebbe dedurre che quando i cirri si formano ad una altezza superiore ai 2000 metri, nella notte le molecole acquose si congelano, si forma a quell'altezza uno strato di molecole d'acqua nello stato d'inerzia con temperatura inferiore a zero. Basta una nube temporalesca più bassa perchè provochi immediatamente la cristallizzazione di questi vapori. I cicloni da noi seguono sempre una linea retta con un asse da mezzo ad un chilometro circa, nel quale non vi è vento, ma cade grandine. Un chilometro al di qua e uno al di là cade grandine ma mista ad acqua e con molto vento, perchè la temperatura calda vicino al suolo produce una rarefazione delle molecole, che è causa del vento che si forma ai lati del ciclone.

Ho fatto lo spoglio di 20 o 30 anni del Bollettino meteorologico per vedere quali norme seguono i cicloni, ed ho veduto che tutte le volte che a Firenze la temperatura saliva dai 35 a 36 gradi centigradi, dentro 24 ore si aveva la grandine.

Questo avviene in generale in tre periodi durante l'estate, dal 15 al 20 giugno, dal 20 luglio al 10 agosto, e questi sono gli uragani più pericolosi, e dal 1° al 10 settembre.

Dopo ogni caduta abbondante di grandine la temperatura si abbassa di 4 o 5 gradi, il tempo si rimette al bello fino a che l'aumentata temperatura provoca di nuovo la formazione di altri temporali.

Sembrerà strano che mentre le nubi grandinifere siano collocate a non meno di 2000 metri di altezza, pare quasi certo, che i chicchi si formino molto più vicini al terreno.

Il Barthélemy de Saint-Hilaire, facendo una ascensione sopra il Puy du Dôme, osservò nubi temporalesche che si formavano sotto di sé nella pianura, e la sera, nel ridiscendere dalla montagna, trovò che vi era caduta la grandine.

Io ho veduto citato che della piccola granduola si è formata a livello bassissimo sotto i 300 metri; fatto constatato da persone che

si trovavano sulla torre Eiffel durante un temporale.

Quello che è certo, e noi lo possiamo osservare a Roma sul lucernario del Senato e della Camera, che tutte le volte che avvengono le piene e le ultime neviccate sull'Appennino, abbiamo la grandine a Roma. Ciò vuol dire che nevicca sull'Appennino, e sotto il livello dei 100 metri si ha la grandine. Queste sono leggi costanti e normali.

La temperatura elevata aumenta la grossezza della grandine, come pure l'altezza nella quale si forma.

Possono piccoli cannoni impedire la formazione della grandine?

Questa è una risposta alla quale non si potrebbe rispondere. Forse in ciò vi è qualche cosa di vero, ma certo non lo è dimostrato.

A me pare molto dubbio che un piccolo cannoncino che non spegne una candela a 50 o 60 passi possa rompere delle nubi le quali vanno con una velocità di 60 chilometri l'ora sopra una larghezza di molti chilometri.

Si era detto che il risultato di questa commozione prodotta dall'anello che sorte dal cannone facesse convertire in acqua quello che sarebbe divenuto grandine; ma il fatto ha dimostrato che non è proprio così.

Non so se loro signori hanno lette certe osservazioni scientifiche che furono fatte negli Stati Uniti 8 o 10 anni fa.

Nel Texas, dove si soffre grandi siccità, gli Americani si misero in testa di far piovere a volontà a forza di cannonate; fu uno sperimento che durò alcuni anni. Ma dopo gli esperimenti non essendo riusciti, si accorsero che ciò facendo sciupavano quattrini inutilmente, e gli esperimenti cessarono.

Ammessa dunque la probabilità che gli spari possono essere di qualche efficacia, io consiglierei che invece di questi cannoncini si debbano adoprare mezzi più efficaci, più economici e meno pericolosi per la vita degli operai, come sarebbero i razzi esplodenti che si fanno per la girandola a Roma. Se voi lanciate un razzo esplodente a 200 o 300 metri vi produrrà nell'atmosfera una commozione cento volte più forte del cannoncino.

A me questi cannoncini fanno paura perchè di difficile maneggio e perchè fatti di ghisa cattiva, espongono i proprietari a rischi gravi

tutte le volte che questi cannoncini si spaccano e uccidono o feriscono gli operai, come spesso è avvenuto.

Ed ora colla legge degli infortuni sul lavoro francamente, questa responsabilità non la vorrei avere. Io se fossi stato ministro, avrei fatto (a voi altri non do consiglio, perchè dovete sostenere la legge, ed il ministro bisogna che faccia qualche cosa e non sembri che vada contro corrente) avrei fatto, ripeto, due esperimenti.

Avete a disposizione tutti i cannoni dell'armata e potete fare gli esperimenti a Nettuno. Vorrei sapere dal ministro della guerra, se quando si tirano tante cannonate a Nettuno, sia vero che la commozione degli spari provochi la pioggia. Io consiglierei al ministro un esperimento più concludente. Come gli Americani mandano palloni e cervi volanti per misurare lo stato di elettricità, lo stato dell'atmosfera, la direzione dei venti e la temperatura, io avrei stabilito il *ballon captif*, e avrei lanciato nei giorni temporaleschi, e nel giorno precedente al temporale con strumenti adattati per registrare la temperatura, quale la direzione dei venti, quale lo stato d'umidità dell'atmosfera, e così, dopo una quantità di esperimenti avrei veduto a quali leggi obbediscono questi fenomeni dell'atmosfera.

Ma il fare una legge solo perchè si crede una cosa, non mi sembra ragionevole.

Anche in una mia proprietà si credeva che ci fosse una campana che faceva diradare le nubi, e ci ho creduto per tanti anni anche io perchè fin da bambino l'avevo sentito dire; un anno però si suonò la campana, e la grandine l'ebbi io solo, e da quella volta mi ricredetti.

Non farò proposte, perchè non ho l'autorità per farle, avrei solo desiderato che per la parte scientifica il Ministero di agricoltura avesse fatto degli esperimenti a conto proprio, ed avesse indugiato un anno a presentare questa legge.

Insista pure sulla legge, ma faccia gli esperimenti, e nell'anno seguente potrà apportare quelle modificazioni che la scienza avrà creduto più giuste. Quando si tratta di obbligare i proprietari già tanto gravati dalle tasse a pagare una sovrimposta che può arrivare fino al quinto, e ad adoperare meccanismi pericolosi e che forse non sono efficaci, a me pare che giustizia consigli a ponderar bene.

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Signori senatori. Io prendo la parola con molta trepidanza dopo lo splendido discorso del senatore Blaserna, che ha tanto impressionato il Senato.

Però debbo in poche parole spiegare il concetto che ha guidato l'Ufficio centrale a fare le proposte che io, in nome suo, ho avuto l'onore di sottoporvi.

Il Senato vorrà considerare come nella relazione si è affermato, che la questione dell'efficacia degli spari contro la grandine, è tutt'altro che risolta, tanto scientificamente, quanto dal lato degli esperimenti, anzi io mi sono fatto uno scrupolo di sottoporre al Senato le ragioni dei nostri dubbi, riportando testualmente il risultato delle osservazioni fatte dai due osservatori istituiti dal Ministero di agricoltura. E poi l'Ufficio centrale, come ho scritto, si è fatto egli stesso il quesito: se quando è tuttora incerta l'efficacia dei tiri contro la grandine, fosse il momento opportuno di legiferare in proposito, e ad ogni modo se, fosse equo di costringere i proprietari dissenzienti ad entrare nei consorzi. E ho pur detto che l'Ufficio centrale era venuto nella risoluzione di accettare il disegno di legge, primieramente perchè esso arrivava a noi confortato dal voto dell'altro ramo del Parlamento, secondariamente perchè il Governo ci aveva dichiarato che questa legge è vivamente bramata da gran parte della popolazione del Regno. E difatti io ho qui una quantità di petizioni di consigli comunali e di presidenze di consorzi grandinifughi, che invocano una pronta discussione da parte del Senato su questo disegno di legge.

D'altronde oggi stesso il senatore Blaserna nel suo discorso ha pur dovuto riconoscere che in alcune parti d'Italia vi è quella, che egli ha chiamato *epidemia* a favore degli spari.

In questa condizione di cose l'Ufficio centrale ha creduto, sebbene senza entusiasmo, di proporre al Senato l'accettazione del disegno di legge, introducendovi però una modificazione abbastanza importante con lo stabilire che, prima che la legge sia applicata nelle singole provincie, debba intervenire il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Queste le considerazioni che hanno guidato

l'Ufficio centrale: al Senato ora il suo giudizio.

COLOMBO *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *dell'Ufficio centrale*. Io non intendo di parlare; ma le precise dichiarazioni e considerazioni scientifiche fatte dal mio amico, senatore Blaserna, mi obbligano a dire in qual senso l'Ufficio centrale, ed io, come membro di esso, abbiamo inteso questo disegno di legge.

Io non sono tenerissimo del disegno di legge, perchè sono contrario in massima alle coazioni, quando non siano ispirate a una necessità suprema e chiaramente dimostrata; ma ho finito per unirmi agli altri colleghi dell'Ufficio centrale nell'approvarlo, (salve le modificazioni di cui ha parlato testè l'onorevole relatore), precisamente per le ragioni che sono state addotte contro di esso dal senatore Blaserna.

Lasciamo stare la questione scientifica, se si possa o no trovare una ragione soddisfacente della pretesa efficacia degli spari. E dico *pretesa*, perchè nulla è stato dimostrato finora circa questa efficacia.

Il senatore Blaserna ha parlato quasi esclusivamente — salvo una piccola riserva fatta dopo — dei famosi anelli. Questi anelli si intende dimostrare che non hanno efficacia, almeno apparentemente, oltre un certo limite di distanza; e quindi non potrebbero avvenire sopra le nubi, che sono molto al di là di quel limite. Ma chi dice che la causa del preteso fenomeno siano gli anelli? O che l'efficacia degli anelli sia proprio quella che si è voluto attribuir loro? Quante cose noi non sappiamo spiegare nel dominio scientifico, e pure son vere? Quanti fenomeni noi non conosciamo se non perchè esistono, ma non sappiamo trovarne la ragione? E per questo dobbiamo dire che non esistono?

Io ho imparato — qualche volta a mie spese — a non dire mai la parola impossibile in fatto di scienza. Ormai non si dovrebbe assolutamente pronunziarla, a meno che non si tratti di cose che sieno contro una legge di natura, per esempio contro il principio della conservazione della energia o dell'impossibilità di crear cose o forze dal nulla. Ma dichiarare impossibili dei fenomeni dei quali non sappiamo dare la spiegazione, non mi pare che si possa farlo; tanto è vero che l'onor. Bla-

serna stesso ha parlato della corrispondenza fra i fenomeni della grandine e le macchie solari, come di un fatto non solo possibile, ma vero. Or bene: saprebbe egli dirmi la ragione di questa corrispondenza? No certamente, e pure egli non ha mostrato alcun dubbio su questo fatto accertato dalla osservazione.

È l'osservazione sola quella che ci permette di credere all'esistenza di un fenomeno; se ne abbia o non se ne abbia la spiegazione, non siamo mai in dritto di negare *a priori* i fatti che l'osservazione ci presenta.

Ecco il motivo pel quale, quando si trattò di questo disegno di legge negli Uffici prima e nell'Ufficio centrale poi, io mi son fatto questo ragionamento: comè facciamo noi ad uscire da questa difficoltà?

Popolazioni intere credono ciecamente all'efficacia degli spari contro la grandine perchè ne hanno veduto, o han creduto di vederne gli effetti; e per questa loro credenza reclamano i consorzi coattivi; e perchè coattivi? Perchè se in un data plaga alcuni proprietari si rifiutano di fare quello che fanno gli altri, è difficile dire se il rimedio sia stato efficace o no, in una plaga protetta soltanto in alcuni punti. E se la protezione fosse vera ed efficace non sarebbe giusto che alcuni soltanto ne facessero le spese e gli altri no.

Ora qui non c'è che l'osservazione fatta su tutti i punti di un territorio minacciato dalla grandine, che ci possa condurre a questo risultato di verificare la creduta efficacia degli spari; non vi è che l'applicazione generale dei cannoni grandinifughi per vedere se veramente essi sono grandinifughi.

Ma come dobbiamo fare questa esperienza?

È qui che io vengo sullo stesso tema nel quale si è messo il senatore Blaserna.

Perchè l'esperimento riesca e possa in un periodo abbastanza lungo di anni condurre a un risultato, è evidente che bisogna dargli una grande estensione. Il fenomeno della grandine è estremamente complesso, può seguire in lunghi periodi di anni certe determinate leggi; ma queste leggi non sono, o almeno non appaiono al presente molto precise.

Per esempio ho sentito l'illustre Tacchini dire che la grandine segue in generale certe linee determinate; e infatti è notorio che vi sono zone di territorio che sono infestate fre-

quentemente dalla grandine ed altre che non lo sono affatto. Senonchè queste linee non sono linee matematiche; possono deviare a destra od a sinistra, per cui ci sono bensì delle strade preferite dai temporali grandiniferi, ma non sono strade ristrette, sono zone più o meno larghe, e queste intersecano in diversi punti intere regioni.

Se noi dunque facessimo esperimenti limitati in alcuni determinati punti, o su alcune determinate linee, o sopra estensioni più o meno grandi ma non continue, allora gli esperimenti non potrebbero darci nessun risultato positivo, perchè si potrà sempre dire: se la grandine è caduta in qualche posto, è perchè la protezione non era generale. Non possiamo quindi dire se l'essere o no caduta dipenda dagli spari dei cannoni grandinifughi.

Ma, se noi facessimo un esperimento completo, se noi copriremmo di cannoni grandinifughi una regione intiera, per esempio, tutto il Piemonte addirittura, o tutta la Lombardia, o tutta la Liguria, o meglio ancora Piemonte, Lombardia e Liguria insieme, allora dopo un certo numero di anni di continua applicazione del sistema, potremmo fare il confronto dei risultati ottenuti coi fatti verificati in quelle stesse regioni in eguali periodi precedenti, e asserire, con grande probabilità di asserire il vero, se effettivamente questo metodo abbia avuto un successo o no. Dunque per me il consorzio obbligatorio non è che una strada per arrivare a questo che io credo sia il vero ed unico sistema per l'osservazione del fenomeno; perchè intanto con questa legge provvediamo a costituire non dei punti isolati, ma delle plaghe protette di una certa estensione; e si può anche sperare che col tempo, forse in più breve tempo che non si creda, queste plaghe si moltiplichino in guisa da coprire realmente una regione.

Allora l'esperimento sarà un esperimento veramente e propriamente definitivo.

Dice l'onor. Blaserna: non è con questo disegno di legge che l'esperimento si può fare; è il Governo che deve pensare non solo a dirigerlo e disciplinarlo, ma a farlo in sostanza esso stesso.

Ora, dirigerlo e disciplinarlo, il Governo lo può fare anche con i consorzi obbligatori; basta che esso designi persone di scienza le quali

dieno le norme tecniche che credano più convenienti dovunque c'è un consorzio coattivo. Ma può il Governo intraprendere gli esperimenti da sé su quella vasta scala che io credo indispensabile per raggiungere l'intento e ottenere risultati i quali non lascino più alcun dubbio? Potrebbe il Governo coprire il Piemonte, o la Lombardia, o il Veneto di cannoni grandinifughi a sue sole spese? Non è impresa più pratica, anzi la sola possibile, quella di farlo a spese di quei contribuenti che hanno mostrato così vivo desiderio di tentare la prova? Sarà un esperimento costoso senza dubbio; tutti gli esperimenti costano; ma abbiamo anche uno scopo chiaro davanti agli occhi, e coloro che domandano di farlo sperano fermamente che riesca a loro vantaggio. Dobbiamo noi negarlo loro, per non costringere alcuni proprietari riluttanti a far parte dei consorzi formati già dai proprietari volenterosi?

Io mi riassumo adunque così: se non si approva il principio dei consorzi grandinifughi coattivi, non me ne lagnerà molto, come osservai da principio, pensando che ciò che non si vuol fare oggi, si potrà fare domani; ma io vedo in ogni modo questo disegno di legge dal solo punto di vista del risultato sperimentale che esso può dare, quando sia largamente e razionalmente applicato.

Io dico che l'esperimento non lo può fare il solo Governo, perchè deve essere applicato con tale estensione che non si può evidentemente domandargli di sostenerne la spesa da solo.

Il Governo non può avere altro compito che disciplinarlo, dirigendo i consorzi e consigliandoli in maniera che questi si estendano più che è possibile per coprire intiere regioni. E in questo senso accoglierei, per conto mio, qualunque aggiunta o emendamento che il senatore Blaserna volesse proporre per ciò. Quando l'esperimento sarà fatto così, credo che il senatore Blaserna consentirà con me che avremo ottenuto l'unico risultato possibile e desiderabile, quello, cioè, di vedere se esista in fatto, o no, quella protezione contro la grandine, nella quale molti hanno riposto una così assoluta fiducia.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Se devo dire la verità, son rimasto proprio sorpreso dal discorso del mio amico

senatore Colombo, perchè mi pare che per sostenere alcune sue idee, egli mi abbia attribuito delle opinioni che io non ho espresse, anzi che sono il contrario di quello che io ho detto. A me non passò in mente di dire, che soltanto gli anelli possano avere un'azione sulla formazione della grandine; sono stato il primo a dire che, secondo ogni probabilità, l'azione grandinifuga degli anelli è piccola, ma non escludo che possano averne una. Non ho poi mai asserito, che non vi possano essere altre cause con effetto grandinifugo, e anzi è precisamente perchè non ho escluso tale possibilità, che ho sostenuto la necessità di fare delle esperienze.

Il punto vero di separazione fra il mio amico Colombo e me sta in questo, che egli crede come in un paese senza la coltura scientifica necessaria, sia il caso di potere affidare simili esperienze a privati. Questo è il grande errore. Io credo invece che solo il Governo ne ha la possibilità, e che deve valersi bensì della buona volontà dei proprietari e dei consorzi, ma li deve dirigere e sorvegliare.

Come l'onorevole Colombo, sono anch'io del parere che le esperienze si debbano far sopra plaghe molto larghe, ed è appunto perciò che ho detto plaghe e non provincie, come dice il progetto di legge; perchè può accadere che una provincia ammetta le esperienze e un'altra no.

Parmi necessario che queste esperienze si facciano su larga scala, e siccome naturalmente esse richiedono spese gravi, credo che sarebbe cosa utile che il Governo non carichi troppo le spese sopra i consorzi. Tutto quello che c'è in questo momento di materiale di artiglieria, chiamiamolo così, val poco assai, e bisognerà mutarlo.

Su di ciò non vi fate illusioni; il vostro progetto di legge ve lo impedisce, perchè stabilisce un limite per la spesa, che può essere ristretto, e col quale vere esperienze in grande forse non si potranno fare. In tale condizione di cose bisogna che il Governo non gravi troppo la mano sui consorzi e non imponga loro spese diverse dalle consorziali propriamente dette.

Io credo che questo progetto di legge sia sorto da due sentimenti: quello di credere che ciascuno dei proprietari privati possa avere delle opinioni proprie e che possa agire in conformità di esse: *tot capita, tot sensus*; che possa poi obbligare i recalcitranti a intervenire.

Ora quest'obbligo ai recalcitranti è grave. Non vi fate illusioni, poichè quando non c'è, non dico la sicurezza, ma almeno una certa probabilità di riuscita, mi pare una cosa molto grave. La cosa cambia d'aspetto, quando si tratti di esperienze scientifiche rigorose; perchè con esse, qualunque ne possa esser l'esito, si risolverà in un senso o in un altro una grossa questione. All'incontro, col diletterantismo non si risolverà mai nulla.

D'altra parte non divido punto l'opinione del senatore Colombo, il quale dice che, se non si ha un terreno continuo, le esperienze non riescono. Io credo anzi che riescano meglio, perchè quando si ha un terreno su cui si fanno le esperienze, ed un altro vicino, egualmente flagellato dalla grandine, in cui non si fanno, il risultato nell'uno e nell'altro parlerà molto chiaro e potrà dare la soluzione del problema che tutti ci occupa.

Ringrazio l'onorevole relatore delle parole benevole usate a mio riguardo. Esse mi affidano, che l'Ufficio centrale vorrà unirsi all'egregio sottosegretario di Stato ed a me per trovare una soluzione che mentre non esclude le sociali, soddisfi virilmente alle esigenze scientifiche, perchè è ben la scienza e non il diletterantismo, che deve risolvere l'importante problema. Credo che ciò sia nell'interesse di tutti, ed è perciò che io propongo si sospenda la discussione e la si rinvii ad altro giorno, per lasciarci l'agio di intenderci.

DEL ZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO. Nel preconetto di non essere ingentile coll'Assemblea che ha già sentito una discussione dottissima sull'argomento, mi limito a poche e brevi osservazioni.

V'è un punto nella relazione dell'onor. Borgatta, che avrebbe meritato l'attenzione preventiva tanto dell'onor. Blaserna che del suo valoroso competitore l'onor. Colombo. Il relatore ha concluso (a nome evidentemente di tutti i ministri proponenti, della Camera dei deputati e dell'unanimità della Giunta) con questa dichiarazione: *D'altronde pei consorzi già in funzione, si è considerato che la spesa d'impianto è già fatta*. Badi bene il Senato a tale asserto; essa è già fatta nelle plaghe o regioni che si voglia intendere, e non resta a provvedere che alla spesa d'esercizio.

Dunque negli archivi dei relativi Ministeri che hanno preparato la legge ci sono i documenti i quali accertano quale è stata la spesa d'impianto, ed evidentemente ci deve essere pure come verità d'induzione la notizia della spesa relativa all'esercizio.

E ciò premesso, s'intende che il relatore abbia soggiunto: « per cui, in ogni caso i consorziati troveranno modo di farvi fronte come per il passato con volontarie contribuzioni ».

Quando, o signori, si tratta di problemi scientifici che sono ancora in controversia, non si può sfuggire alla varietà degli apprezzamenti, tanto nel mondo de' dotti, che in seno ai due rami del Parlamento e alle rispettive Commissioni.

La natura del problema che si vuole risolvere ha certamente una parte la quale non può essere oggi con pienezza di prove definita. Ma siccome in siffatte difficoltà ciò che si deve da tutti ammettere è il riguardo a chi paga (perchè nelle condizioni in cui si trova il popolo italiano questo punto è l'essenziale), perchè mai dopo le conclusioni ad unanimità prese dalla Giunta, l'onor. Blaserna non domanda quello che si deve domandare, che cioè, piaccia al Ministero di volere aggiungere un allegato alla legge affinché il Senato ed il pubblico possano essere illuminati sulla portata finanziaria della legge stessa?

Perchè di questo, o signori, io mi preoccupo. La popolazione italiana ha supremo interesse che venga o con mezzi di assicurazione economica e colle scoperte della scienza dominato il fenomeno fisico che distrugge i frutti dei campi coltivati, e che mette tutti in disagio.

L'onor. Blaserna, tanto dotto nelle scienze fisiche e mio amico, e maestro in queste cose, avrebbe potuto far commento più utile anche sopra un altro punto, che si trova indicato nella relazione della Giunta.

Si legge a pagina 2:

« Gli esperimenti degli spari contro la grandine cominciarono nel 1899.

« In quell'anno furono distribuiti dai magazzini militari, al prezzo di cent. 30 il chilogramma, circa 1000 quintali di polvere.

« Nel 1900 tale quantità si elevò ad oltre 3000 quintali, sebbene la polvere fosse ceduta al prezzo di lire una il chilogramma.

« Si calcola che nel primo anno abbiano fun-

zionato circa 4000 stazioni di sparo, e più che triplo sia stato quello delle stazioni che agirono nel 1900 ».

Ma se questi esperimenti si sono fatti con ocultezza e amore del vero e del bene, noi pure, mi pare, dobbiamo aver fede equivalente nel senno del Governo e in quella cultura delle classi superiori, direttrici del popolo, a cui ha fatto appello l'onor. Blaserna.

Diversamente le sue parole suonerebbero quasi un'accusa. Come! si getta forse la polvere per niente, si fanno tutti gli spari contrassegnati, si perde tempo, si accrescono le speranze e poi si verrebbe a dire: sospendete? Ma oguano dovrebbe allora rispondere: È troppo tardi. Io dunque domando che il ministro di agricoltura e commercio e gli altri proponenti presentino alla Commissione dell'Ufficio centrale, e, per essa, a noi, gli allegati di complemento alla legge. Quando ci saremo perfettamente illuminati su tutte le conseguenze più sicure, sui benefici più sperabili, allora il Senato vedrà se sarà il caso di continuare la discussione della presente legge o di rimandarla.

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Salvo al rappresentante del Governo di rispondere al senatore Del Zio se e come crederà, io come relatore essendo stato chiamato direttamente in campo, sento il dovere di rispondere qualche parola all'onorevole Del Zio pel rispetto che debbo al Senato e al collega stesso.

Il senatore Del Zio nell'ultima parte del suo discorso ha letto l'annotazione che io ho messo in fondo alla pagina 2. Ma se l'onor. Del Zio avesse letto proprio l'ultimo comma di quella nota avrebbe trovato in parte la risposta anticipata a ciò che egli ha chiesto. Difatti se legge quest'ultima parte dell'annotazione vedrà che vi è detto:

« Non si hanno dati positivi sul numero dei consorzi volontari costituitisi nei due anni ed esistenti al presente. Molte stazioni furono organizzate da singoli proprietari o da associazioni di proprietari non impegnati da contratti ».

Da ciò può comprendere il senatore Del Zio e il Senato, che al Ministero di agricoltura non c'è nessuna statistica, nessun dato ufficiale, riguardante il numero di questi consorzi, per-

chè si tratta di consorzi che si sono costituiti volontariamente, indipendentemente da ogni ingerenza ed azione del Governo.

Il Ministero di agricoltura e commercio non interviene che per interporre i suoi buoni uffici presso il Ministero della guerra per far dare le polveri al minor prezzo possibile.

Del resto mi sembra che ormai il Senato debba prendere una decisione sulla mozione presentata dal senatore Blaserna.

BACCELLI A., *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI A., *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Dopo le osservazioni fatte con tanta autorità di dottrina dal senatore Blaserna, io vorrei pregare il Senato di consentire a che la discussione di questo disegno di legge fosse rinviata a domani. Nel frattempo l'Ufficio centrale potrà di nuovo riunirsi, esaminare le osservazioni fatte dal senatore Blaserna, vedere se e quanto queste osservazioni possono essere accolte, ed allora si potrà prendere una definitiva deliberazione.

PRESIDENTE. La stessa proposta era già stata fatta dal senatore Blaserna, il quale domandava che la discussione del presente disegno di legge fosse rinviata ad altra seduta, appunto per poter ottenere l'accordo fra i vari oratori che hanno parlato ed il Governo e per presentare una proposta definitiva da sottoporre alla discussione del Senato.

MUNICCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ha bisogno di studiare le proposte fatte dall'onor. Blaserna, e quindi parrebbe più opportuno, tanto più che si è sospesa la discussione di un altro progetto di legge per dare luogo a questo, che si rinviasse la discussione a dopo domani per avere maggior tempo di esaminare le proposte di emendamenti.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato consente?

BACCELLI A., *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Io non avrei alcuna difficoltà che fosse rinviata la discussione a dopo domani o anche ad altra seduta.

PRESIDENTE. Allora io proporrei che la discussione fosse rinviata a dopo che il Senato si sarà pronunciato sul disegno di legge « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 17 - *seguito*);

Consorzi di difesa contro la grandine (numero 111 - *seguito*);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 95 - *urgenza*);

Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica (N. 112);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1881 (N. 108);

Proroga dell'Amministrazione straordinaria del comune di Napoli (N. 114);

Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (N. 80 e 80 *bis*).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa il 13 maggio 1901 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resocanti delle sedute pubbliche